



## Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri  
Ai Dirigenti  
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e dei Centri  
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito in legge 11 febbraio 2019 n. 12. Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (D.L. Semplificazioni).

Il decreto-legge in oggetto interviene su una pluralità di ambiti, perseguendo finalità di semplificazione nei settori delle imprese e delle attività produttive, della sanità, dei trasporti, dell'ambiente, della cultura, della giustizia e del lavoro.

Si segnalano le disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie.

**Motivi di esclusione negli appalti pubblici.** L'articolo 5, recante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, interviene sull'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) in materia di motivi di esclusione, modificando il comma 5 dell'articolo 80, sostituendo la lettera c) con tre nuove lettere al fine di trattare in maniera autonoma e dettagliata le fattispecie di esclusione indicate a titolo esemplificativo nella previgente lettera c).

**Tracciabilità dei rifiuti.** L'articolo 6 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e introduce un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente.

**PagoPA.** L'articolo 8, commi da 1 a 5, dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. Tale piattaforma, denominata "PagoPA", è dedicata all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici e dalle società a controllo pubblico. Si prevede che verrà costituita, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle attività relative alla piattaforma tecnologica, sulla base degli obiettivi indicati con apposita Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.

**Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.** Il comma 1-ter dell'art. 8 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

**Posta Elettronica Certificata (PEC).** Il comma 5, modificando l'art. 65, comma 7, del D.L. 212/2017, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, per adottare le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata al regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento europeo eIDAS). A far data dall'entrata in vigore del citato decreto viene abrogato l'articolo 48 del CAD (decreto legislativo n. 82 del 2005) che reca la disciplina vigente riguardante la posta elettronica certificata.

**Blockchain.** L'articolo 8-ter prevede la definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (*blockchain*) che degli "*smart contract*". Le "tecnologie basate su registri distribuiti" (*blockchain*) vengono definite dal comma 1, come le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

Il comma 3 prevede che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie *blockchain* produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, ai sensi dell'articolo 41 del predetto Regolamento eIDAS.

Il comma 4 rimette all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) l'individuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, degli standard tecnici che le tecnologie *blockchain* dovranno possedere, affinché tali tecnologie possano produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica.

Per quanto riguarda gli "*smart contract*", il comma 2 li definisce come un programma per elaboratore che opera su tecnologie *blockchain* e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Si dispone inoltre che gli *smart contract* soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

**Trattamento accessorio.** Art. 11. I commi 1 e 2 del presente articolo restringono l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni).

La disposizione attuale - di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - prevede che il suddetto ammontare non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. I commi 1 e 2 del presente articolo 11 escludono da tale limite:

- ✓ gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 75 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

- ✓ le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente alla data di entrata in vigore del predetto art. 23.

Si esplicita che l'esclusione concerne anche le assunzioni effettuate, in deroga ai relativi limiti finanziari, utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato D.Lgs. n. 75.

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo del Decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito in legge 11 febbraio 2019 n 12.

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Francesco Bonanno